

Allegato "A" all'atto N. 6540/5069 Rep.

STATUTO "FONDAZIONE 3M - ETS"

Articolo 1

Costituzione-Sede-Delegazioni

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione 3M - ETS".

La Fondazione ha l'obbligo di usare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

La Fondazione, che ha durata illimitata, ha sede in Pioltello (MI), all'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile.

Alla Fondazione si applicano le normative in tema di Enti del Terzo Settore ed in particolare il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117), di seguito anche solo "CTS", e sue successive modifiche e disposizioni integrative.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso le seguenti attività di interesse generale:

- a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 CTS, lettera d), con particolare riferimento alla sostenibilità sociale;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art. 5 CTS, lettera i);
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 CTS, lettera h), con particolare riferimento all'innovazione ed al mondo digitale;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 CTS, lettera f);
- e) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5 CTS, lettera w).

In particolare la Fondazione intende rivolgersi alla generalità dei cittadini, ponendosi, esclusivamente negli ambiti previsti dall'art. 100 TUIR, approvato con DPR 917/1986, quale istituzione culturale e formativa permanente, snodo di alta educazione, formazione ed addestramento ove cultura, espressioni/manifestazioni culturali, arte, storia, discipline economiche e sociali, scienza e ricerca, innovazione, multimedialità e comunicazione in genere vengono approfondite, illustrate, individuate, sostenute, comparate, conservate, tutelate e promosse e valorizzate ai fini di una sempre maggiore conoscenza, educazione e fruizione, da parte del pubblico e degli specialisti, dei contenuti, materiali ed immateriali, implicati dai settori di interesse della Fondazione.

La Fondazione interagisce, quindi, con gli operatori nazionali ed internazionali al fine di favorire un circuito di conoscenze ed approcci operativi per lo sviluppo della società civile in rapporto alle comunità scientifiche ed economiche.

Articolo 3

Attività diverse e strumentali

La Fondazione, previa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti ed in conformità all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successivi decreti attuativi.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) nella misura consentita dalla vigente normativa, costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- e) promuovere e organizzare seminari e corsi di formazione specifici per i settori d'interesse della Fondazione, manifestazioni, mostre, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le imprese, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) istituire premi e borse di studio;
- g) sostenere, anche con contributi economici, soggetti operanti nei settori d'attività della Fondazione;
- h) istituire archivi, banche dati, fototeche, biblioteche nonché centri di studio con le relative strutture;
- i) incrementare il patrimonio, culturale, scientifico e storico della Fondazione, sia esso materiale sia esso immateriale;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal Fondo di Dotazione intangibile, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità funzionali al perseguimento degli scopi, effettuati dai membri o dai terzi con tale destinazione;

b) dal Fondo di Gestione, da impiegare per la realizzazione degli scopi e delle attività della Fondazione, costituito da ogni bene, mobile o immobile, che non sia stato espressamente vincolato a Fondo di Dotazione.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

La Fondazione, se iscritta al Registro delle Imprese, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 5

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Segretario Generale. Il Bilancio sociale, ove necessario o ritenuto opportuno, è redatto negli stessi termini.

I bilanci vengono depositati nei termini di Legge, secondo il disposto dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

Il Bilancio, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli enti del terzo settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

La Fondazione deve tenere scritture contabili adeguate alla normativa vigente in base alle caratteristiche dell'Ente.

Articolo 6

Libri sociali

La Fondazione deve tenere i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

Tutti i Fondatori, i Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: colui che, appartenendo ad una delle categorie di cui sopra, intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.

La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro degli uffici della Fondazione e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la Fondazione.

I costi della consultazione sono a carico del richiedente.

Il richiedente è tenuto ad utilizzare tutte le informazioni ed i documenti di cui ha preso visione con le modalità di cui sopra, senza ledere i diritti della Fondazione, rispettando la riservatezza delle informazioni acquisite e i diritti delle persone coinvolte, compreso il diritto alla tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016. La violazione di tale principio, oltre ad eventuali responsabilità civili e penali, rappresenta comportamento gravemente contrastante con le finalità e le disposizioni statutarie.

Articolo 7

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti.

Articolo 8

Fondatore

E' fondatore la società "3M ITALIA S.R.L.", già "3M ITALIA S.P.A.".

Articolo 9

Partecipanti Istituzionali e Partecipanti

Possono divenire Partecipanti Istituzionali, nominati insindacabilmente tali dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente statuto, le Istituzioni Culturali, le Università, le Persone giuridiche, pubbliche o private nonché gli Enti ed Amministrazioni Pubbliche che, impegnandosi a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento, contribuiscano su base annuale o pluriennale al Fondo di dotazione o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro ovvero beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione stesso, ovvero che si impegnino a fornire attività di supporto specifico alla Fondazione ovvero che apportino prestigio, con la propria presenza, alla Fondazione stessa.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le Persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione ed impegnandosi a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali e pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali ed immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività di partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita ovvero, nel caso di nomina dovuta al prestigio del Partecipante Istituzionale, per il tempo stabilito dal Consiglio di Amministrazione

Articolo 10

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le Persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti pubblici o privati o altre Istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 11

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 del presente statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o Persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di inadempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 12

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- l'Advisory Board, ove nominato;
- l'Organo di Controllo.

La partecipazione agli Organi della Fondazione è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento di specifici compiti.

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di nove, tutti nominati dal Fondatore che può sceglierli anche tra i Partecipanti Istituzionali.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla loro nomina e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui sopra, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui vengano per qualsiasi causa a mancare tutti i membri nominati dal Fondatore, il Consiglio s'intende decaduto e

dovrà essere ricostituito secondo le norme del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Segretario Generale e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, provvede a:

- approvare la relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;
- individuare i settori d'interesse della Fondazione;
- approvare il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale, ove necessario o ritenuto opportuno, predisposti dal Segretario Generale;
- approvare il regolamento della Fondazione, predisposto dal Segretario Generale ove ritenuto opportuno;
- nominare, al proprio interno, il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente;
- nominare, tra i propri membri, il Segretario Generale;
- nominare e revocare, ove obbligatorio o ritenuto opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- istituire su proposta del Segretario Generale comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività;
- nominare i Partecipanti e i Partecipanti Istituzionali con delibera inappellabile;
- nominare il Presidente ed i membri dell'Organo di Controllo;
- nominare, ove opportuno, i membri dell'Advisory Board;
- deliberare in ordine di accettazione di eredità, legati e donazioni;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare trasformazioni, fusioni o scissioni;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina del liquidatore e alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 14

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima e seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, la riunione deve essere aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

E ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati

e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 15

Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, tra persone di specchiata onorabilità e serietà; all'atto della nomina del Segretario, il Consiglio di Amministrazione determina natura e qualifica delle funzioni che il Segretario può svolgere.

Il Segretario resta in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

La carica di Segretario Generale è compatibile con quella di Vice Presidente della Fondazione.

Al Segretario Generale è delegata l'amministrazione ordinaria e la gestione della Fondazione, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale mantiene costantemente informato il Presidente in merito al proprio operato e richiede allo stesso indicazioni ogni volta che lo ritenga opportuno.

In particolare, il Segretario Generale provvede a:

- predisporre i programmi ed individuare gli obiettivi della Fondazione, da presentare al Presidente per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'attuazione degli atti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione, nonché delle iniziative della Fondazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ed i settori di attività della Fondazione, nominandone eventuali responsabili.

Articolo 16

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

Egli resta in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private e altri Organismi, anche ai fini di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente. In caso di assenza od impedimento del Presidente, questi è sostituito, a tutti gli effetti siano essi derivanti da legge, da statuto o da deliberazioni degli organi della Fondazione, dal Vice Presidente.

Il Presidente, per motivi di riconoscimento, in relazione a particolari meriti legati alla costituzione ed allo sviluppo della Fondazione, può nominare un Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario può coadiuvare, a titolo gratuito, gli organi della

Fondazione nello sviluppo della Fondazione e dei suoi progetti, contribuendo alla promozione ed al consolidamento dell'immagine della Fondazione nei contesti di riferimento.

Allo scopo il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, con funzione consultiva, e senza diritto di voto.

Articolo 17

Advisory Board

L'Advisory Board, ove nominato, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale tra le Persone fisiche e giuridiche, Enti ed Istituzioni Italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione.

L'Advisory Board svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire aspetti specifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

L'Advisory Board si suddivide in comitati per i vari settori di attività della Fondazione.

I membri dell'Advisory Board durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

L'Advisory Board è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione ovvero del Segretario Generale.

Articolo 18

Organo di controllo

Ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione ha un Organo di controllo i cui componenti, tutti nominati dal Fondatore, restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla loro nomina e possono essere rinominati.

L'Organo di controllo può essere alternativamente composto, secondo quanto stabilito in sede di nomina, da:

1) un membro unico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

2) un Collegio composto da:

- un Presidente, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile;
- due membri effettivi.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Qualora tutti i membri rientrino fra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, l'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato formato in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo la normativa vigente tempo per tempo.

Articolo 20

Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore da individuarsi con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione che avrà ad oggetto lo scioglimento e che nominerà altresì il Liquidatore.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 21

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, della normativa sul Terzo Settore e in generale le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Marc Philippe Routier

" Alberto Valsecchi

[illegible]